

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

concernente la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

(2010/465/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato in data 25 e 30 aprile 2007 (l'«accordo») comprendeva l'obbligo per entrambe le parti di avviare dei negoziati di seconda fase.
- (2) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (3) La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione e degli Stati membri, un protocollo di modifica dell'accordo (il «protocollo») conformemente all'articolo 21 di tale accordo.
- (4) Il protocollo è stato siglato il 25 marzo 2010.
- (5) Il protocollo è pienamente coerente con la legislazione dell'Unione e, in particolare, con il sistema UE di scambio delle quote di emissione.
- (6) Il protocollo negoziato dalla Commissione dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri, nella misura consentita dal diritto interno, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

- (7) È necessario fissare accordi procedurali per decidere, se del caso, le modalità di cessazione dell'applicazione provvisoria del protocollo e le modalità di adozione delle misure ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo modificato dal protocollo. È necessario, inoltre, stabilire accordi procedurali per la sospensione del riconoscimento reciproco dell'accertamento regolamentare dell'idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'accordo modificato dal protocollo, e per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo, comprese quelle relative all'ambiente, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del suddetto accordo modificato dal protocollo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma e applicazione provvisoria

1. La firma del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (il «protocollo») è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

3. In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dai suoi Stati membri, nella misura consentita dall'applicazione del diritto interno, a decorrere dalla data della firma.

4. La decisione di porre fine all'applicazione provvisoria del protocollo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti d'America conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 2

Sospensione del riconoscimento reciproco

Una decisione di sospensione del riconoscimento reciproco dell'accertamento regolamentare dell'idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree e destinata a informare gli Stati Uniti, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'accordo modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 3

Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo modificato dal protocollo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

2. Per le materie di competenza esclusiva dell'Unione e che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dalla Commissione e viene notificata anticipatamente al Consiglio e agli Stati membri.

3. Per le decisioni riguardanti materie di competenza dell'Unione, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se non diversamente stabilito dalle procedure di voto applicabili stabilite nel trattato.

4. Per le decisioni relative a materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono

adottare in seno al comitato misto è definita dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o di uno Stato membro, a meno che uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall'adozione di tale posizione di poter consentire alla decisione che il comitato misto deve adottare soltanto con il consenso dei propri organi legislativi, in particolare a causa di una riserva di esame parlamentare.

5. La posizione dell'Unione e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per le materie di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Decisioni conformi all'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo

Una decisione che non consenta alle compagnie aeree dell'altra parte di utilizzare frequenze supplementari o di accedere a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e che ne dia avviso agli Stati Uniti d'America, o di approvare la revoca di una tale decisione, presa a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo modificato dal protocollo, è definita, a nome dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute dagli stessi ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo modificato dal protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ